



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804
MAIL : cpLnd.bari@figc.it
PEC : delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 37 del 9 marzo 2023

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 136 del 9.03.2023 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO CIRCOLARE N. 71 DEL 3 MARZO 2023)

Oggetto: Articolo 16 del Decreto “Milleproroghe” convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 - Rinvio al 1° luglio 2023 della disciplina del lavoro sportivo introdotta con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 -

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 71 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all’oggetto.

(STRALCIO CIRCOLARE N. 73 DELL’8 MARZO 2023)

Oggetto: Testo definitivo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. “correttivo” n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D.L. dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe).

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 73 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all’oggetto.

COMUNICAZIONI C.R.

Comunicato Ufficiale n. 136 del 9.03.2023 del Comitato Regionale Puglia

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TORNEO CFT UNDER 14 NAZIONALE CFT BARI-RUVO DI PUGLIA

Il Torneo è riservato alla categoria Under 14 (nati nell'anno 2009), di ogni Centro Federale Territoriale, e da questa edizione, di ogni Area Sviluppo Territoriale "pura" (non collegata a nessun CFT) che per distanza e logistica non riescono a coinvolgere negli allenamenti del Centri Federali i propri tesserati Under 14.

Il Torneo coinvolgerà quarantacinque (45) CFT e tredici (13) AST e si svilupperà attraverso lo svolgimento di:

FASE REGIONALE 13 E 27 Marzo 2023
Un triangolare e uno scontro diretto
FASE INTERREGIONALE 17 Aprile 2023
Due Quadrangolari, due triangolari e due scontri diretti
FASE NAZIONALE 26, 27 e 28 Maggio 2023
Cinque selezioni territoriali

La Formula Tecnica del Torneo, nelle sue varie fasi, prevederà disputa combinata di Gare 9vs9 e 5vs5.

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, **Prof. Antonio QUARTO** comunica l'elenco dei calciatori convocati del CFT di Bari-Bitetto per il giorno **LUNEDI 13 MARZO 2023 alle ore 15,30 (inizio torneo ore 16,00)**, presso il Centro Federale Territoriale di Bari-Ruvo di Puglia (BA) - Campo Sportivo Comunale "F. Coppi" Via Alessandro Volta – Ruvo di Puglia - BARI

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di gioco (tuta, K-Way, maglie, pantaloncini, calzettoni e parastinchi e una borraccia ad uso personale.

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Regionale:

Maurizio ORSINI

Cell. 3926629044

E-MAIL: cft.pugliasgs@figc.it

CFT BARI-RUVO DI PUGLIA

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.:

GIANGASPERO Damiano

Responsabile Tecnico C.F.T.:

MILELLA Giuseppe

Psicologo:

GISONDO Iolanda

Tecnico:

DAGNELLO Marisa

Tecnico:

TROIA Andrea

Tecnico:

DI BISCEGLIE Donatella

Tecnico:

NANNI Antonio

Preparatore Atletico:

ZAGARIA Salvatore

Medico:

FRANCIOSO Giovanni

Fisioterapista:

DE LISO Valerio

UNDER 14 MASCHILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	BUFO	SALVATORE	23/07/2009	APD MEDAGLIE D'ORO
2	CILLI	MARCO	30/08/2009	ASD DREAM TEAM BARLETTA
3	DE BENEDITTIS	GIOVANNI	31/08/2009	USD CORATO CALCIO 1946 ASD
4	DELL OLIO	RICCARDO	15/09/2009	ASD OLIMPIADIBISCEGLIE
5	DICOSOLA	PIERLUIGI	22/07/2009	ASD BARLETTA 1922
6	ERRICO	CLAUDIO MARIA	03/04/2009	SSD LEVANTE AZZURRO SRL

7	FANELLI	GABRIELE	10/02/2009	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
8	IORELLA	GIUSEPPE	22/02/2009	ASD BARLETTA 1922
9	GRILLO	GIUSEPPE NICOLO	15/07/2009	ASD DI DOMENICO FOOTBALL
10	LIEGGI	MARCO	12/02/2009	ASD WONDEFUL BARI S. SPIRITO
11	MASTRORILLO	GIOVANNI	12/03/2009	ASD WONDEFUL BARI S. SPIRITO
12	MIOLA	ANGELO	29/05/2009	ASD SOCCER TRANI
13	PETRIGNANI	DANIELE	03/01/2009	ASD SOCCER TRANI
14	RANIERI	NICOLO	06/01/2009	ASD WONDEFUL BARI S. SPIRITO
15	TORCHETTI	DAVIDE	15/01/2009	ASD WONDEFUL BARI S. SPIRITO
16	UNGARO	TOMMASO	10/12/2009	ASD DI DOMENICO FOOTBALL
17	VERROCA	GIANLUCA	24/01/2009	ASD DREAM TEAM BARLETTA

CFT BARI-BITETTO

STAFF DI RIFERIMENTO

Responsabile Tecnico C.F.T...:
Tecnico:

TAVARILLI Vincenzo
PONTRELLI Gaetano

UNDER 14 MASCHILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	AMORISCO	MICHELE	22/03/2009	ASD PRO CALCIO BARI
2	BOTTALICO	MARCO ANTONIO	18/01/2009	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
3	CAPODIFERRO	VITO	10/04/2009	ASD NICASSIO
4	CASSANO	GIUSEPPE ROCCO	24/07/2009	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
5	CATALDO	FRANCESCO	20/02/2009	ASD WONDERFUL BARI
6	CIPOLLA	FRANCESCO AP	17/04/2009	ASD NICK CALCIO BARI
7	DAMMACCO	FRANCESCO	19/03/2009	ASD WONDERFUL BARI
8	DE MAGIS	FRANCESCO	05/10/2009	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
9	GISONDA	PASQUAL ALESSIO	09/08/2009	ASD NICK CALCIO BARI
10	GUERRA	GABRIELE	29/04/2009	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
11	LEONE	GAETANO	09/02/2009	ASD INVICTUS LAM
12	LOIACONO	ANTONIO	04/10/2009	ASD INVICTUS LAM
13	PADULA	ROBERTO	05/06/2009	ASD NEW FOOTBALL ACADEMY
14	SARACINO	FRANCESCO	03/04/2009	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
15	SCORCIA	NICOLAS	07/04/2009	ASD WONDERFUL BARI
16	SETTE	GABRIELE	06/01/2009	ASD SANTERAMO CALCIO
17	VALOROSO	CRISTIAN	15/10/2009	SSD LEVANTE AZZURRO SRL

CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE CALCIO A 5 BARI – TURI

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale, il Centro Federale Territoriale continua ad avere un ruolo di primo piano ed operativo, rappresentando il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva-educativa.

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, **Prof. Antonio QUARTO** in riferimento all'attività della Selezione Territoriale, integrata con i programmi del **Centro di Sviluppo Territoriale di BARI - TURI (BA)** comunica l'elenco dei calciatori convocati per il giorno **LUNEDI 13 MARZO 2023 alle ore 15,30 (inizio allenamento ore 16,00)**, presso il Palazzetto dello Sport di Turi – Via Cisterne, 16 – Turi - BARI –

I calciatori e le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti/e del kit personale di gioco (tuta, K-Way, maglie, pantaloncini, calzettoni e **parastinchi**), oltre che un paio di scarpe ginniche, un

paio da calcio e una borraccia ad uso personale.

Alla prima convocazione dovrà essere inviato il certificato di idoneità agonistica e liberatoria privacy alla mail:

cft.puglia.futsal@gmail.com

La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale **nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore.**

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori o delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:

Francesco GRAZIOSO Cell.: 3288451430 e-mail: **cft.puglia.futsal@gmail.com**

STAFF

Responsabile Organizzativo C.S.T.:	GRAZIOSO Francesco
Psicologo:	TOPPUTI Elena Ernesta Valentina
Tecnico:	BELVISO Federico Giancarlo
Tecnico:	MIGNOZZI Gregorio
Tecnico:	PISANTI Ernesto Maria
Tecnico:	DE DONATO Vincenzo
Preparatore dei portieri:	ANDRIANI Giuseppe Marco
Medici:	SPINELLI Agostino
Fisioterapista:	ATENE Gianvito

UNDER 15 MASCHILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	PALMIERI	LORENZO	17/09/2008	APD SAMMICHELE 1992
2	ROSSETTI	PIERFRANCESCO	09/09/2008	APD SAMMICHELE 1992
3	CANARIO	PASQUALE	18/04/2008	APD SAMMICHELE 1992
4	ALBANESE	ANDREA	05/06/2008	ASD VIRTUS MODUGNO
5	MASELLI	ANDREA	23/12/2008	ASD VIRTUS MODUGNO
6	MANZARI	LUCA	29/02/2008	ASD AZZURRI CONVERSANO
7	D'ORAZIO	GIUSEPPE	09/06/2009	ASD AZZURRI CONVERSANO
8	SCOLLETTA	CARLO	10/01/2008	ASD CANOSA A 5
9	SEMERARO	ANGELO	08/07/2008	ASD ITRIA FOOTBALL CLUB
10	BACCARO	FRANCESCO	24/01/2008	ASD ITRIA FOOTBALL CLUB
11	D'AMICO	NICOLAS	16/09/2008	ASD ITRIA FOOTBALL CLUB
12	SEMERARO	GABRIELE	05/01/2009	ASD ITRIA FOOTBALL CLUB
13	SCIANNIMANICA	VITO	09/04/2008	POL. FORTITUDO AD
14	PINTO	ANDREA	03/11/2009	SSD SPORT FIVE SRL
15	POLIGNANO	FRANCESCO	22/10/2008	SSD SPORT FIVE SRL
16	WILLIAMS	THOMAS ANGELO J.	13/10/2008	SSD SPORT FIVE SRL
17	MAIELLARO	FRANCESCO	17/02/2009	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
18	LABBATE	SAMUELE	24/09/2008	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
19	TEOFILO	MARCO	15/12/2008	ASD SPORTIVAMENTE AMICI

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI – BITETTO

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale, il Centro Federale Territoriale continua ad avere un ruolo di primo piano ed operativo, rappresentando il polo territoriale per la valorizzazione e la

formazione tecnico-sportiva-educativa.

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, **Prof. Antonio QUARTO**, comunica l'elenco dei calciatori e delle calciatrici convocate per il giorno **LUNEDI 13 MARZO 2023 alle ore 15,30 (inizio allenamento ore 16,00)**, presso il **Centro Federale Territoriale di Bari-Bitetto (BA)** - Campo Sportivo Comunale "A. Antonucci" S.P. 90 – Bitetto - BARI –

I calciatori e le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti/e del kit personale di gioco (tuta, K-Way, maglie, pantaloncini, calzettoni e **parastinchi**), oltre che un paio di scarpe ginniche, un paio da calcio e **una borraccia ad uso personale**.

Alla prima convocazione dovrà essere inviato il certificato di idoneità agonistica e liberatoria privacy alla mail:

cft.bitetto@gmail.com

La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale **nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore**.

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori o delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:

Maria DIDONNA

Cell.: 3400567740

e-mail: **cft.bitetto@gmail.com**

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.:

DIDONNA Maria

Responsabile Tecnico C.F.T. Pro Tempore:

MODUGNO Nicola

Psicologo:

GIANCASPRO Maria Luisa

Tecnico:

TOMASICCHIO Nicola

Preparatore dei portieri:

CASTELLETTI Giovanni

Preparatore Atletico:

PERILLO Michele

Medici:

AMENDOLA Ferdinando

Fisioterapista:

VESPASIANI Marco

UNDER 14 MASCHILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	ALTOBELLO	VINCENZO	30/12/2009	ASD INVICTUS LAM
2	BONDANESE	GABRIELE	21/02/2009	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
3	COLELLA	GIUSEPPE	05/11/2009	ASD INVICTUS LAM
4	COLONNA	FABIO RAFFAELE	24/08/2009	ASD LEVANTE BITRITTO
5	DONATORE	ALESSANDRO	15/02/2009	ASD IST. DI CAGNO
6	IACOBBI	CRISTIAN	30/07/2009	ASD PRO CALCIO BARI
7	RICCI	GIANLUCA	14/06/2009	ASD PRO CALCIO BARI
8	RICCIARDI	EDOARDO	21/04/2009	ASD ATLETICO ACQUAVIVA

UNDER 13 MASCHILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	ABATANGELO	NIKOLA	01/02/2010	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
2	ANTONACCI	DONATO	09/08/2010	ASD FREE TIME AZZURRO
3	ARESTA	VITO	12/03/2010	SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
4	BARNABA	DILJAN	22/01/2010	ASD WONDERFUL BARI S. SPIRITO
5	BARRETTA	RAFFAELE	01/09/2010	ASD DI DOMENICO FOOTBALL
6	BITETTO	CARLO	21/02/2010	ASD WONDERFUL BARI
7	BOCCAFORNO	ALESSANDRO	22/03/2010	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
8	BOTTALICO	ANTHONY	20/05/2010	SSD LEVANTE ZZURRO ARL
9	BRENTAN	KEVIN	04/03/2010	ASD ATLETICO CASAMAXIMA
10	BRUNO	GIACOMO	30/03/2010	ASD FREE TIME AZZURRO

11	CALABRESE	DANIELE	16/10/2010	ASD BALSIGNANO SOCCER SCHOOL
12	CAGNAZZI	MATTEO	11/05/2010	SSD LEVANTE AZZURRO ARL
13	CALDARA	GABRIELE	22/01/2010	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
14	CARUCCI	RAIMONDO DARIO	14/06/2010	ASD NOCI AZZURRI 2006
15	CHERCHI	LORENZO	08/12/2010	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
16	CILIBERTI	LORENZO	05/05/2010	ASD NOCI AZZURRI 2006

UNDER 13 MASCHILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
17	COSTANTINO	FERNANDO	08/03/2010	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
18	DI DOMENICO	ANDREA DOMENICO	07/08/2010	ASD DI DOMENICO FOOTBALL
19	DI FINO	CRISTIAN	28/08/2010	ASD PRO GIOVENTU' NOICATTARO
20	DI MARIO	CLAUDIO	26/02/2010	ASD NICK CALCIO
21	DI MARIO	DAVIDE	01/05/2010	ASD PASSEPARTOUT AURORA
22	EVANGELISTA	NICOLA GIUSEPPE	19/01/2010	ASD PRO CALCIO BARI
23	FERA	GIUSEPPE	01/04/2010	SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
24	GINEFRA	NICOLA	04/09/2010	ASD IST. DI CAGNO
25	IURLO	SIMONE	03/06/2010	ASD FREE TIME AZZURRO
26	LATORRE	FABIO	04/03/2010	SSD SPORTLANDIA ARL
27	LEOTTA	NICOLA	20/09/2010	ASD NICK CALCIO BARI
28	LETOURDI	ANDREA	20/12/2010	ASD NICASSIO
29	LITURRI	ANTONIO	03/05/2010	ASD PRO GIOVENTU' NOICATTARO
30	MANZO	PAOLO	21/04/2010	ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
31	MILELLA	DAVIDE	28/04/2010	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
32	MINCUZZI	GIANLUCA	07/01/2010	ASD PRO CALCIO BARI
33	NAPOLI	ANTONIO	10/02/2010	ASD NICK CALCIO BARI
34	PALASCIANO	DOMENICO	14/07/2010	ASD PASSEPARTOUT AURORA
35	PAPA	FABRIZIO	18/09/2010	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
36	POLISENO	DAVIDE	24/04/2010	ASD NICK CALCIO BARI
37	PRISCIANDARO	ANDREA	16/04/2010	ASD LEVANTE BITRITTO
38	PROSCIA	FRANCESCO	20/02/2010	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
39	RANIERI	ALESSANDRO	08/02/2010	SSD LEVANTE AZZURRO
40	RENNA	GREGORY	05/06/2010	SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
41	RENNA	IGOR	09/02/2010	ASD NICASSIO
42	STRAMAGLIA	ANGELO	03/09/2010	ASD INVICTUS LAM
43	TARALLO	MARCO	13/01/2010	ASD KIDS CLUB
44	TATONE	SAMUELE	30/11/2010	ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
45	VIRGILIO	LUCIANO	09/05/2010	ASD WONDERFUL BARI S. SPIRITO

SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI

STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 29 DEL 23/08/2022

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per ottenere il riconoscimento dei livelli di qualità dei club giovanili, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi.

[..] b) Requisiti per il riconoscimento.....

Per ottenere il riconoscimento, oltre ai requisiti generali previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

[..] 9) Organizzazione di un "Programma di Informazione" realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2023 e 2 entro il 30 Aprile 2023) condotte da Psicologo, Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della

validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- a) Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- b) Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

DELEGAZIONE DI BARI

Società: A.S.D. FOOTBALL SANNICANDRO
Luogo: Scuderia "Castello di Sannicandro" (– SANNICANDRO (BA))
Data: 13/03/2023 (ore 19:00)
Incontro: 3^a riunione
Tema: "Aspetti regolamentari del gioco del calcio"
Relatore: Pierfranco RACANELLI (Assistente arbitrale)

Società: A.S.D. INVICTUS LAM
Luogo: C.S. "Oratorio" (Via Verdi – MODUGNO (BA))
Data: 15/03/2023 (ore 19:00)
Incontro: 4^a riunione
Tema: "Genitori a bordo campo: il rispetto dei ruoli"
Relatore: Carlo CARDASCIO (Responsabile Tecnico)

Società: A.S.D. FREE TIME AZZURRO
Luogo: C.S. "Olimpic Center" (Prolung. Via Caldarola – BARI (BA))
Data: 22/03/2023 (ore 17:30)
Incontro: 4^a riunione
Tema: "La tutela dei minori: tutto ciò che dobbiamo sapere"
Relatore: Gaetano CASERTA

Società: S.S.D. SPORT FIVE
Luogo: Palafive "M. Sbiroli" (Via Mummolo – PUTIGNANO (BA))
Data: 15/03/2023 (ore 17:00)
Incontro: 4^a riunione
Tema: "La comunicazione chiara ed efficace tra tecnico, giovane calciatore e genitore"
Relatore: Dott.ssa Miriana D'ONGHIA (Psicologa)

Società: A.S.D. NOCI AZZURRI 2006
Luogo: Stadio "De Luca Resta" (- NOCI (BA))
Data: 10/03/2023 (ore 17:00)
Incontro: 4^a riunione
Tema: "Alla scoperta dell'autoarbitraggio"
Relatore: Arcangelo BIANCO (Dirigente)

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE DOPO LE PRIME QUATTRO GIONATE DI CAMPIONATO

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività dopo le prime quattro giornate di campionato, **d'intesa con la società di appartenenza** (Comunicato Ufficiale n. 30/SGS del 24/08/2022 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
3.964.393	MARINELLI MATTIA	26/02/2013	14/10/2022	A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Internazionale: **Evolution Cup**
Organizzato dalle Società: **A.S.D. EVOLUTION ALTAMURA**
Categoria di partecipazione: **Esordienti misti – Pulcini 2° anno**
Periodo di svolgimento: **11 Aprile 2023**

Torneo Regionale: **Nick Championship Cup 2023**
Organizzato dalle Società: **A.S.D. NICK CALCIO BARI**
Categoria di partecipazione: **Esordienti 1° anno – Esordienti misti – Primi calci – Pulcini 1° anno – Pulcini misti.**
Periodo di svolgimento: **12 Marzo 2023**

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI

ISCRIZIONE TORNEI PRIMAVERILI

Da lunedì 20 febbraio 2023 fino a lunedì 20 marzo 2023 si potranno effettuare le iscrizioni dei campionato Under 16 Allievi e Under 14 Giovanissimi (fascia B) ed ai Tornei Pulcini ed Esordienti, che saranno predisposte per mezzo della piattaforma on-line, presente all'interno dell'area riservata.

- **CAMPIONATO PROV. UNDER 16 ALLIEVI** cod. BA
- **CAMPIONATO PROV. UNDER 14 GIOVANISSIMI** cod. QA

- **TORNEO ESORDIENTI A 9 FASE PRIMAVERILE** cod. M/
- **TORNEO PULCINI MISTI A 7 FASE PRIMAVERILE** cod. U1

Anche per le suddette iscrizioni è opportuno ribadire che vale la stessa procedura di iscrizione con firma dematerializzata e pagamento, **obbligatoriamente**, da portafoglio elettronico, avendo cura di allegare la ricevuta dematerializzata creando l'apposito file per il download.

Si precisa che all'atto dell'iscrizione, di tutte le compagini, si deve obbligatoriamente valorizzare la voce " Richieste Varie" (rigo 4 del suddetto modulo) il nominato del dirigente responsabile corredato di contatto telefonico e qualora non sia stato indicato correttamente impianto, giorno ed orario in cui si desidera disputare la gare interne.

DESIDERATE SOCIETÀ

Si informano le Società Dipendenti che, per consentire alla scrivente segreteria di elaborare nei tempi previsti i calendari dei Campionati Provinciali Allievi Under 16 e Giovanissimi Under 14, le medesime dovranno inviare le proprie desiderate entro e non oltre lunedì 20 marzo 2023 per mezzo e-mail (cplnd.bari@figc.it). Le richieste inoltrate saranno prese in considerazione nei limiti organizzativi consentiti. Qualsiasi comunicazione effettuata oltre la data di scadenza indicata su questo Comunicato Ufficiale non sarà presa in esame.

TERZA CATEGORIA

✓ Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare possono essere autorizzati dalla segreteria del Delegazione LND di Bari solo previo accordo tra le Società interessate DA COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA per mezzo fax (080.5699024) o e-mail (cplnd.bari@figc.it) attraverso l'apposito modulo allegato al C.U. nr 11 del 30/09/2022.

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/03/2023	6 R	TRANI	EAGLES BISCEGLIE	12/03/2023	15:00	14:30	

PROGRAMMA GARE

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
OLIMPIA BITONTO	INVICTUS LAM ACCADEMY	R	17/03/2023 17:00	CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.	BITONTO
ACADEMY GIOVINAZZO	TRANI	R	19/03/2023 15:00	C.COM."B.PETRONE"ER.ART.	MOLFETTA
AVANTI ALTAMURA	SOCCER TRANI	R	19/03/2023 11:00	CAMPO COMU "CAGNAZZI" *	ALTAMURA
EAGLES BISCEGLIE	MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.	R	19/03/2023 11:00	CAMPO COMUN."F. DI LIDDO"E.AR	BISCEGLIE
KIDS CLUB CONVERSANO	FULGOR MOLFETTA 2009	R	19/03/2023 15:00	CAMP COM."P.LORUSSO" ERB.ART.*	CONVERSANO
WARRIORS CALCIO BARI	TERRIBILE SOCCER	R	19/03/2023 20:00	CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR.	BARI (SAN PIO)

RISULTATI

TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
(1) ACADEMY GIOVINAZZO	- INVICTUS LAM ACCADEMY	1 - 6
AVANTI ALTAMURA	- OLIMPIA BITONTO	3 - 0
EAGLES BISCEGLIE	- SOCCER TRANI	0 - 9
FULGOR MOLFETTA 2009	- MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.	0 - 8
KIDS CLUB CONVERSANO	- TERRIBILE SOCCER	2 - 0
WARRIORS CALCIO BARI	- TRANI	0 - 5

(1) - disputata il 04/03/2023

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

GIRONE A 3/R 07-03-23 TERRIBILE SOCCER TRANI K
4/R 16-03-23 INVICTUS LAM ACCADEMY EAGLES BISCEGLIE 4 - 1 I-K

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

B SOSPESA PRIMO TEMPO

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

I SOSPESA SECONDO TEMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO

M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO

N GARA REGOLARE

R RAPPORTO NON PERVENUTO

U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.

W GARA RINVIATA PER ACCORDO

P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Dr. Nicola Marzella, nella riunione del 7 febbraio 2023 ha adottato le seguenti decisioni:

TERZA CATEGORIA

GARE DEL 4/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARCOTRIGGIANO
MARCELLO (ACADEMY GIOVINAZZO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALEMMA MATTIA (INVICTUS LAM ACCADEMY) DI CINQUE DAMIANO (INVICTUS LAM ACCADEMY)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PASCULLI DAMIANO (ACADEMY GIOVINAZZO)

AMMONIZIONE (I INFR)

JAMBANG SANNA (ACADEMY GIOVINAZZO) MASTANDREA MARCO (ACADEMY GIOVINAZZO)

GARE DEL 5/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE MARCO MATTEO (EAGLES BISCEGLIE) CARLUCCI GIROLAMO (MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOTITO ALESSIO (FULGOR MOLFETTA 2009)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DINARDO ANDREA	(AVANTI ALTAMURA)	PATELLA FEDERICO	(AVANTI ALTAMURA)
AMATO SALVATORE	(FULGOR MOLFETTA 2009)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CASTELLANETA VINCENZO	(AVANTI ALTAMURA)	DI PINTO MAURO	(EAGLES BISCEGLIE)
FANIZZI GIUSEPPE	(KIDS CLUB CONVERSANO)		

AMMONIZIONE (III INFR)

TAFUNI VINCENZO	(AVANTI ALTAMURA)	PREZIOSA GIANLUCA	(EAGLES BISCEGLIE)
PETRONE GIOVANNI	(FULGOR MOLFETTA 2009)	FANELLI FRANCESCO	(KIDS CLUB CONVERSANO)
NAPOLI EMANUELE	(OLIMPIA BITONTO)	FADILI ADAM	(TRANI)
MANFREDI BENITO	(WARRIORS CALCIO BARI)		
FABIANO			

AMMONIZIONE (II INFR)

DESIMINE ALESSIO	(EAGLES BISCEGLIE)	SURIANO DAVIDE	(EAGLES BISCEGLIE)
DIMOLA DANIELE	(KIDS CLUB CONVERSANO)	ADIGE EMANUELEPIO	(OLIMPIA BITONTO)
SIGNORILE SIMONE	(OLIMPIA BITONTO)	DORONZO DOMENICO	(SOCCER TRANI)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIRARDI MICHELE	(AVANTI ALTAMURA)	MUSCHITIELLO MICHELE	(FULGOR MOLFETTA 2009)
BINETTI VALERIO	(MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)	RUTA LUIGI	(MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)
SALLUSTIO LUCA	(MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)	DI SAVINO FRANCESCO	(SOCCER TRANI)
BAYO YAYA	(TERRIBILE SOCCER)	PIO	
FIORE REMIGIO	(WARRIORS CALCIO BARI)	CONVERSANO SAMUELE	(TRANI)

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

✓ **Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare possono essere autorizzati dalla segreteria del Delegazione LND di Bari solo previo accordo tra le Società interessate DA COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA per mezzo fax (080.5699024) o e-mail (cplnd.bari@figc.it) attraverso l'apposito modulo allegato al C.U. nr 11 del 30/09/2022.**

ALLIEVI UNDER 17

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/03/2023	3 R	GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	AVANTI ALTAMURA		15:30	17:00	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/03/2023	3 R	PALO FOOTBALL CLUB	SANTERAMO CALCIO	11/03/2023	11:15		

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/03/2023	3 R	VIRTUS PALESE CALCIO	ACADEMY GIOVINAZZO	12/03/2023	18:00		

GIRONE I

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/03/2023	3 R	FREE TIME AZZURRO sq.B *FCL*	PASSEPARTOUT AURORA BARI *FCL*		16:00		CA*G.PASTORE* EX C.I.A.P.I. BARI VIA ACCOLTI GIL, 1

GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/03/2023	3 R	BARI S.P.A. *FCL*	MONOSPOLIS	14/03/2023	18:15		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/03/2023	3 R	FORTITUDO A.D.	PELLEGRINO SPORT C.5		10:00	11:00	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/03/2023	3 R	CALCIO PROMOTION	BITETTO	12/03/2023	18:00		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/03/2023	3 R	ATLETICO CASAMAXIMA	PRO GIOVENTU' NOICATTARO	11/03/2023	10:00		

GIRONE G

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/03/2023	3 R	INVICTUS LAM ACCADEMY	WONDERFUL BARI S.SPIRITO		16:30	17:00	
15/03/2023	3 R	FESCA BARI	BRUNO SOCCER SCHOOL	12/03/2023	17:30		

GIRONE I

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/03/2023	3 R	SANTERAMO CALCIO	AGON CLUB ALTAMURA	11/03/2023	15:30		

GIOVANISSIMI UNDER 14

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/03/2023	3 R	FASANO	SPORTLANDIA	12/03/2023	16:00	10:00	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/03/2023	3 R	LEVANTE ACADEMY	PRO CALCIO BARI	11/03/2023	15:00		CAMPO COMUNAL*"SAN PIO" ER.AR. BARI (SAN PIO) STRADA CATINO S.N.

PROGRAMMA GARE

RINVIO GARA A DATA DA DESTINARSI

Si comunica, alla Società dipendenti, che tale pratica a far data dal 1aprile 2017 non sarà più ammessa. Verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, SOLO se provviste di data ed ora del rinvio così come da modulistica allegata a questo Comunicato.

All'uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle disposizioni impartite non verranno accolte.

ALLIEVI UNDER 17**GIRONE A - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
POLIMNIA CALCIO	CALCIOMANIA	R	19/03/2023 10:00	CAM.COM" MAD.D'ALTOMARE"ERB.AR	POLIGNANO A MARE
KIDS CLUB CONVERSANO	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	R	21/03/2023 15:45	CAMP COM."P.LORUSSO" ERB.ART.*	CONVERSANO

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
AVANTI ALTAMURA	AGON CLUB ALTAMURA	R	18/03/2023 15:30	C S."DELFINELLO"	ALTAMURA
PELLEGRINO SPORT C.5	FORTITUDO A.D.	R	21/03/2023 15:00	CAMPO COMU "CAGNAZZI" *	ALTAMURA

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
SILVIUM GRAVINA	FOOTBALL SANNICANDRO	R	18/03/2023 18:30	CA COMUN.ZONA FEZZATOIA ER.AR	GRAVINA IN PUGLIA
ATLETICO ACQUAVIVA	FOOTBALL ACQUAVIVA	R	19/03/2023 09:00	CAMPO COMUNE "GIAMMARIA"E.A	ACQUAVIVA DELLE FONTI

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
SANTERAMO CALCIO	VIRTUS PALO	R	18/03/2023 15:00	CAMPO COMUNALE"G.CASONE"ER.A	SANTERAMO IN COLLE
BITETTO	PALO FOOTBALL CLUB	R	18/03/2023 17:30	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.	BITETTO

GIRONE E - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ARCOBALENO TRIGGIANO	INTESA SPORT CLUB BARI	R	18/03/2023 15:00	CAMPO COMUNALE	CASAMASSIMA
ATLETICO CASAMASSIMA	NICASSIO	R	19/03/2023 10:30	CAMPO COMUNALE	CASAMASSIMA

GIRONE F - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ATLETICO MOLFETTA	VIRTUS PALESE CALCIO	R	19/03/2023 10:00	C.COM."B.PETRONI"ER.ART.	MOLFETTA
BORGOROSSO MOLFETTA	ACADEMY GIOVINAZZO	R	23/03/2023 18:15	C.COM."B.PETRONI"ER.ART.	MOLFETTA

GIRONE G - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BULLDOG CAPURSO	INVICTUS LAM ACCADEMY	R	18/03/2023 15:00	C.C. DELL'AMICIZIA E.A.	CAPURSO
NOICATTARO	PRO CALCIO BARI	R	19/03/2023 11:00	STADIO COMUNALE" M.RIZZO"	NOICATTARO

RECUPERO GIRONE G – 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
NOICATTARO	WONDERFUL BARI S.SPIRITO	A	22/03/2023 18:00	STADIO COMUNALE" M.RIZZO"	NOICATTARO

GIRONE H - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FOOTBALLITE ADELFA	FREE TIME AZZURRO	R	19/03/2023 11:00	CAMPO COMUNALE ADELFA ER.AR	ADELFA
PRO GIOVENTU NOICATTARO	BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	R	19/03/2023 10:30	C.C. DELL'AMICIZIA E.A.	CAPURSO

GIRONE I - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
OLIMPIA BITONTO	LEVANTE BITRITTO	R	18/03/2023 17:00	CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.	BITONTO
PRO CALCIO BARI sq.B	FREE TIME AZZURRO sq.B	R	19/03/2023 09:00	CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR.	BARI (SAN PIO)
PASSEPARTOUT AURORA BARI	IST. DI CAGNO ABBRESCsq.B	R	22/03/2023 15:30	CA"G.PASTORE" EX C.I.A.P.I.	BARI

GIOVANISSIMI UNDER 15**GIRONE A - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
MONOSPOLIS	KIDS CLUB CONVERSANO	R	18/03/2023 15:00	CA.COMU" T CARRIERI 1" ER.AR*	MONOPOLI
NOCI AZZURRI 2006	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	R	19/03/2023 10:00	CAMPO CO.DE LUCA RESTA"ER.ART	NOCI
BARI S.P.A.	ARBORIS BELLI 1979	R	21/03/2023 15:00	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.	BITETTO

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	ACADEMY ALTAMURA	R	18/03/2023 17:00	CA COMUN.ZONA FEZZATOIA ER.AR	GRAVINA IN PUGLIA
FORTITUDO A.D.	ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA	R	19/03/2023 11:00	CAMPO COMUNALE "DE BELLIS"E.A.	CASTELLANETA
PELLEGRINO SPORT C.5	AVANTI ALTAMURA	R	20/03/2023 15:00	CAMPO COMU "CAGNAZZI" *	ALTAMURA

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FOOTBALL ACQUAVIVA	ATLETICO ACQUAVIVA	R	19/03/2023 11:00	CAMPO COMUNLE "GIAMMARIA"E.A	ACQUAVIVA DELLE FONTI
NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	REAL OLIMPIA GRAVINA	R	19/03/2023 09:00	C.C" S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.	BARI (SAN PAOLO)
ESPERIA FOOTBALL CLUB	DIMATEAM	R	21/03/2023 18:00	CAMPO COMU SANNICANDRO *	SANNICANDRO DI BARI

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
PALO FOOTBALL CLUB	NICASSIO	R	18/03/2023 16:45	CAMP COM"MICHELE MORGESSE"E.A	TORITTO
BITETTO	SANTO STEFANO MODUGNO	R	19/03/2023 09:00	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.	BITETTO
CALCIO PROMOTION	TORITTO	R	19/03/2023 11:30	CA COMUN.ZONA FEZZATOIA ER.AR	GRAVINA IN PUGLIA

GIRONE E - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
LEVANTE ACADEMY	ATLETICO CASAMAXIMA	R	18/03/2023 18:00	C.C" S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.	BARI (SAN PAOLO)
CALCIOMANIA	POLIMNIA CALCIO	R	19/03/2023 10:00	STADIO"AZZ. D'ITALIA"ERB.ART.	CASTELLANA GROTTE
PRO GIOVENTU NOICATTARO	ARCOBALENO TRIGGIANO	R	20/03/2023 16:30	C.C. DELL'AMICIZIA E.A.	CAPURSO

GIRONE F - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ACADEMY GIOVINAZZO	BORGOROSSO MOLFETTA	R	19/03/2023 08:30	C.COM."B.PETRONE"ER.ART.	MOLFETTA
REAL OLIMPIA TERLIZZI	ATLETICO MOLFETTA sq.B	R	19/03/2023 11:30	CAMPO COMUN"ER.AR.	TERLIZZI
VIRTUS PALO	ATLETICO MOLFETTA	R	19/03/2023 11:30	CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.	BITONTO

GIRONE G - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
INVICTUS LAM ACCADEMY	BRUNO SOCCER SCHOOL	R	18/03/2023 17:00	C.C."S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.	BARI (SAN PAOLO)
OLIMPIA BITONTO	FESCA BARI	R	19/03/2023 08:30	CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.	BITONTO
WONDERFUL BARI S.SPIRITO	BULLDOG CAPURSO	R	19/03/2023 08:30	C.CO.GIACCHINO LOVERO ER.AR.	BARI (PALESE)

RECUPERO GIRONE G – 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BRUNO SOCCER SCHOOL	BULLDOG CAPURSO	A	22/03/2023 15:00	CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.	BITONTO

GIRONE H - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FOOTBALLITE ADELFA	PASSEPARTOUT AURORA BARI	R	19/03/2023 09:30	CAMPO COMUNALE ADELFA ER.AR	ADELFA
FREE TIME AZZURRO	BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	R	19/03/2023 09:00	CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A	BITRITTO

GIRONE I - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
LEVANTE BITRITTO	NICK CALCIO BARI	R	19/03/2023 11:00	CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A	BITRITTO
AGON CLUB ALTAMURA	PELLEGRINO SPORT C.5 sq.B	R	22/03/2023 16:45	CAMPO COMU "CAGNAZZI" *	ALTAMURA
BARI S.P.A. sq.B	SANTERAMO CALCIO	R	23/03/2023 15:00	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.	BITETTO

GIRONE L - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
IST. DI CAGNO ABBRESCsq.B	KIDS CLUB CONVERSANO sq.B	R	20/03/2023 16:00	CAMP.COM."F.CAPOCASALE"ER.A	BARI (S.GIROLAMO)
PRO CALCIO BARI	VIRTUS PALESE CALCIO	R	21/03/2023 16:30	CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR.	BARI (SAN PIO)

GIOVANISSIMI UNDER 14**GIRONE A - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ARBORIS BELLI 1979	FASANO	R	18/03/2023 17:00	CAM COMN."RUGGERI SCIANNI"E.A	ALBEROBELLO
ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	LA QUERCIA	R	21/03/2023 16:30	CA.COMU"T CARRIERI 1" ER.AR*	MONOPOLI

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
OLIMPIA BITONTO	LEVANTE AZZURRO S.R.L.	R	18/03/2023 18:30	CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.	BITONTO
TORITTO	REAL OLIMPIA TERLIZZI	R	20/03/2023 15:30	CAMP COM"MICHELE MORGESE"E.A.	TORITTO

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
AVANTI ALTAMURA	TORITTO sq.B	R	19/03/2023 09:00	C S."DELFINELLO"	ALTAMURA
FOOTBALL CLUB SANTERAMO	REAL OLIMPIA GRAVINA	R	19/03/2023 09:00	CAMPO COMUNALE"G.CASONE"ER.A	SANTERAMO IN COLLE

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
PRO GIOVENTU NOICATTARO	PRO CALCIO BARI	R	19/03/2023 10:00	CAMPO COMUN.B" NOICATTARO	NOICATTARO
INTESA SPORT CLUB BARI	FREE TIME AZZURRO sq.B	R	23/03/2023 15:30	CAMP PRIVATO"TONINO RANA"-B-*	BARI (CARBONARA)

RISULTATI

ALLIEVI UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 1 Giornata - R			GIRONE I - 1 Giornata - R				
BORGOROSSO MOLFETTA	-	ATLETICO MOLFETTA	2 - 0	(1) FREE TIME AZZURRO sq.B	-	IST. DI CAGNO ABBRESCsq.B	6 - 2
						(1) - disputata il 01/03/2023	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			GIRONE B - 2 Giornata - R				
ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	-	POLIMNIA CALCIO	9 - 0	(1) AGON CLUB ALTAMURA	-	PELLEGRINO SPORT C.5	2 - 0
CALCIOMANIA	-	ARBORIS BELLI 1979	10 - 0	FORTITUDO A.D.	-	GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	0 - 4
						(1) - disputata il 03/03/2023	
GIRONE C - 2 Giornata - R			GIRONE D - 2 Giornata - R				
ATLETICO ACQUAVIVA	-	SILVIUM GRAVINA	2 - 2	(1) SANTERAMO CALCIO	-	BITETTO	2 - 0
FOOTBALL ACQUAVIVA	-	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	0 - 2	(1) VIRTUS PALO	-	CALCIO PROMOTION	1 - 6
						(1) - disputata il 04/03/2023	
GIRONE E - 2 Giornata - R			GIRONE F - 2 Giornata - R				
ATLETICO CASAMAXIMA	-	ARCOBALENO TRIGGIANO	2 - 1	ATLETICO MOLFETTA	-	REAL OLIMPIA TERLIZZI	2 - 2
(1) VIRTUS LOCOROTONDO 1948	-	INTESA SPORT CLUB BARI	0 - 2	VIRTUS PALESE CALCIO	-	BORGOROSSO MOLFETTA	8 - 0
						(1) - disputata il 06/03/2023	
GIRONE G - 2 Giornata - R			GIRONE H - 2 Giornata - R				
NOICATTARO	-	WONDERFUL BARI S.SPIRITO	-	IST. DI CAGNO ABBRESCIA	-	FREE TIME AZZURRO	0 - 2
PRO CALCIO BARI	-	BULLDOG CAPURSO	5 - 1	PRO GIOVENTU NOICATTARO	-	FOOTBALLITE ADELFA	2 - 1
GIRONE I - 2 Giornata - R							
(1) IST. DI CAGNO ABBRESCsq.B	-	OLIMPIA BITONTO	1 - 5				
(2) LEVANTE BITRITTO	-	FREE TIME AZZURRO sq.B	8 - 1				
(3) PASSEPARTOUT AURORA BARI	-	PRO CALCIO BARI sq.B	-	R			
						(1) - disputata il 06/03/2023	
						(2) - disputata il 04/03/2023	
						(3) - disputata il 08/03/2023	

GIOVANISSIMI UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE I - 1 Giornata - R			
BARI S.P.A. sq.B	-	NICK CALCIO BARI	2 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			
(1) ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	- BARI S.P.A.	-	R
(2) ARBORIS BELLI 1979	- KIDS CLUB CONVERSANO	0 - 9	
NOCI AZZURRI 2006	- MONOSPOLIS	0 - 1	
(1) - disputata il 07/03/2023			
(2) - disputata il 04/03/2023			

GIRONE B - 2 Giornata - R			
(1) ACADEMY ALTAMURA	- FORTITUDO A.D.	0 - 1	
ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA	- AVANTI ALTAMURA	2 - 3	
(2) GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	- PELLEGRINO SPORT C.5	2 - 0	
(1) - disputata il 06/03/2023			
(2) - disputata il 04/03/2023			

GIRONE C - 2 Giornata - R			
DIMATEAM	- NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	0 - 8	R
(1) ESPERIA FOOTBALL CLUB	- FOOTBALL ACQUAVIVA	-	
REAL OLIMPIA GRAVINA	- ATLETICO ACQUAVIVA	9 - 0	
(1) - disputata il 07/03/2023			

GIRONE D - 2 Giornata - R			
NICASSIO	- CALCIO PROMOTION	7 - 1	
(1) PALO FOOTBALL CLUB	- BITETTO	0 - 1	
(2) TORITTO	- SANTO STEFANO MODUGNO	7 - 1	
(1) - disputata il 04/03/2023			
(2) - disputata il 07/03/2023			

GIRONE E - 2 Giornata - R			
(1) ARCOBALENO TRIGGIANO	- CALCIOMANIA	0 - 2	
POLIMNIA CALCIO	- ATLETICO CASAMAXIMA	2 - 1	
(2) PRO GIOVENTU NOICATTARO	- LEVANTE ACADEMY	6 - 0	
(1) - disputata il 04/03/2023			
(2) - disputata il 06/03/2023			

GIRONE F - 2 Giornata - R			
ATLETICO MOLFETTA sq.B	- ACADEMY GIOVINAZZO	3 - 5	R
(1) BORGOROSSO MOLFETTA	- ATLETICO MOLFETTA	-	
REAL OLIMPIA TERLIZZI	- VIRTUS PALO	3 - 0	
(1) - da disputare il 09/03/2023			

GIRONE G - 2 Giornata - R			
(1) FESCA BARI	- INVICTUS LAM ACCADEMY	0 - 2	
OLIMPIA BITONTO	- WONDERFUL BARI S.SPIRITO	2 - 1	
(1) - disputata il 04/03/2023			

GIRONE H - 2 Giornata - R			
(1) BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	- IST. DI CAGNO ABBRESCIA	3 - 3	
FREE TIME AZZURRO	- FOOTBALLITE ADELFA	1 - 4	
(1) - disputata il 04/03/2023			

GIRONE I - 2 Giornata - R			
(1) AGON CLUB ALTAMURA	- BARI S.P.A. sq.B	-	R
NICK CALCIO BARI	- SANTERAMO CALCIO	2 - 2	
(2) PELLEGRINO SPORT C.5 sq.B	- LEVANTE BITRITTO	1 - 2	
(1) - disputata il 08/03/2023			
(2) - disputata il 06/03/2023			

GIRONE L - 2 Giornata - R			
(1) PRO CALCIO BARI	- IST. DI CAGNO ABBRESCsq.B	3 - 0	
(2) VIRTUS PALESE CALCIO	- INVICTUS LAM ACCADEMYsq.B	1 - 12	
(1) - disputata il 07/03/2023			
(2) - disputata il 04/03/2023			

GIOVANISSIMI UNDER 14**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/01/2023**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 1 Giornata - A			
LEVANTE AZZURRO S.R.L.	- TORITTO	-	M

GIRONE D - 1 Giornata - R			
(1) INTESA SPORT CLUB BARI	- PRO CALCIO BARI	3 - 1	
(1) - disputata il 02/03/2023			

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			
ARBORIS BELLI 1979	- ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	0 - 8	R
(1) SPORTLANDIA	- LA QUERCIA	-	
(1) - disputata il 08/03/2023			

GIRONE B - 2 Giornata - R			
FREE TIME AZZURRO	- TORITTO	5 - 1	
(1) LEVANTE AZZURRO S.R.L.	- REAL OLIMPIA TERLIZZI	-	R
(1) - disputata il 08/03/2023			

GIRONE C - 2 Giornata - R			
(1) AVANTI ALTAMURA	- AGON CLUB ALTAMURA	0 - 10	
(1) TORITTO sq.B	- FOOTBALL CLUB SANTERAMO	0 - 7	
(1) - disputata il 06/03/2023			

GIRONE D - 2 Giornata - R			
(1) LEVANTE ACADEMY	- PRO GIOVENTU NOICATTARO	2 - 1	
(2) PRO CALCIO BARI	- FREE TIME AZZURRO sq.B	3 - 0	
(1) - disputata il 04/03/2023			
(2) - disputata il 03/03/2023			

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

ALLIEVI UNDER 17

GIRONE	E	2/A	22-03-23	INTESA SPORT CLUB BARI	VIRTUS LOCOROTONDO 1948	P
GIRONE	F	3/A	08-03-23	ACADEMY GIOVINAZZO	VIRTUS PALESE CALCIO	K
GIRONE	G	2/R	22-03-23	NOICATTARO	WONDERFUL BARI S.SPIRITO	M-K
GIRONE	I	1/A	25-01-23	PASSEPARTOUT AURORA BARI	OLIMPIA BITONTO	M
		2/R	08-03-23	PASSEPARTOUT AURORA BARI	PRO CALCIO BARI	sq.B R
		3/A	05-02-23	PRO CALCIO BARI	OLIMPIA BITONTO	sq.B M

GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE	A	2/R	07-03-23	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	BARI S.P.A.	R
GIRONE	C	2/R	07-03-23	ESPERIA FOOTBALL CLUB	FOOTBALL ACQUAVIVA	R
GIRONE	E	3/A	09-03-23	POLIMNIA CALCIO	ARCOBALENO TRIGGIANO	K
GIRONE	F	2/R	09-03-23	BORGOROSSO MOLFETTA	ATLETICO MOLFETTA	R
GIRONE	G	2/R	22-03-23	BRUNO SOCCER SCHOOL	BULLDOG CAPURSO	B-K
		5/A	20-03-23	OLIMPIA BITONTO	BRUNO SOCCER SCHOOL	P
GIRONE	I	2/R	08-03-23	AGON CLUB ALTAMURA	BARI S.P.A.	sq.B R

GIOVANISSIMI UNDER 14

GIRONE	A	2/R	08-03-23	SPORTLANDIA	LA QUERCIA	R
GIRONE	B	1/A	25-01-23	LEVANTE AZZURRO S.R.L.	TORITTO	M
		2/R	08-03-23	LEVANTE AZZURRO S.R.L.	REAL OLIMPIA TERLIZZI	R

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
- N GARA REGOLARE
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA PER ACCORDO
- P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Dr. Nicola Marzella, nella riunione del 7 marzo 2023 ha adottato le seguenti decisioni:

ALLIEVI UNDER 17

GARE DEL 25/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE E DIFFIDA

FREE TIME AZZURRO
mancanza richiesta forza pubblica

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CONSIGLIO ALESSANDRO (FREE TIME AZZURRO)

GARE DEL 26/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LAMPUGNANO (IST. DI CAGNO ABBRESCIA)
FRANCESCO PIO

GARE DEL 2/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

GADALETA CHRISTIAN (ATLETICO MOLFETTA)

GARE DEL 4/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 19/ 3/2023

BIRARDI DOMENICO (VIRTUS PALO)

a fine gara proferiva al DDG frase offensiva e ingiuriosa

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MUSCI SAVIO (SANTERAMO CALCIO) PAPARELLA MARINO (VIRTUS PALO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIANCHI DAVIDE (SANTERAMO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CHIARADIA NICOLAS (CALCIO PROMOTION) BELLINO VINCENZO (VIRTUS PALO)

GARE DEL 5/ 3/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 5/ 3/2023 NOICATTARO - WONDERFUL BARI S.SPIRITO

Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il terreno di gioco era reso impraticabile dalla pioggia e, pertanto, non dava inizio alla gara

DEMANDA

Alla Delegazione Provinciale per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

RIZZI NATALE MASSIMIL (ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI) LAFIRENZA LUIGI (FOOTBALLITE ADELFA)
TAGARELLI GIOVANNI (PRO GIOVENTU NOICATTARO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 19/ 3/2023

LASELVA ANTONIO (POLIMNIA CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

TUCCI ANTONELLO (FORTITUDO A.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MBODJI MAMADOU YARAM (ATLETICO ACQUAVIVA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

VALENZANO PASQUALE (CALCIOMANIA) LENOTTI ARMANDO (FOOTBALL ACQUAVIVA)
ANELLI IVAN (REAL OLIMPIA TERLIZZI)

AMMONIZIONE (II INFR)

MUCIACCIA GIUSEPPE (ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI) SCIANCALEPORE GIOELE (BORGOROSSO MOLFETTA)
VACCA FRANCESCO (BULLDOG CAPURSO) ARESTA ANTONIO R (FOOTBALLITE ADELFA)
MAISTO ROBERTO (FOOTBALLITE ADELFA) MELEDANDRI MATTIA (FORTITUDO A.D.)
PERRUCCI CARMINE (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.) DI MARIO GENNARO MARIA (NEW FOOTBALL ACADEMY BARI)
ZACCHERIA FRANCESCO (POLIMNIA CALCIO)
SAMUE

AMMONIZIONE (I INFR)

SANTORO DAVIDE (ARBORIS BELLI 1979) CICINELLI MATTIA (ARCOBALENO TRIGGIANO)

FASANO NICOLO	(ATLETICO ACQUAVIVA)	MUROLO ROBERTO	MAURO (ATLETICO MOLFETTA)
ENNI MICHELANGELO	(BORGOROSSO MOLFETTA)	FILANNINO ALESSANDRO	(BULLDOG CAPURSO)
DIDONATO FRANCESCO	(CALCIOMANIA)	SELIMI ARON	(FOOTBALL ACQUAVIVA)
DEL VECCHIO DOMENICO	(FOOTBALLITE ADELFA)	LIPPOLIS FABIO	(FORTITUDO A.D.)
SPORTELLI TOMMASO	(FORTITUDO A.D.)	LAGHEZZA NICHOLAS	(FREE TIME AZZURRO)
BALICE SAVINO	(IST. DI CAGNO ABBRESCIA)	LARICCHIA MARCO	(IST. DI CAGNO ABBRESCIA)
LISCO ALESSANDRO	(NEW FOOTBALL ACADEMY BARI)	SALLUSTRO GIANMARCO	(NEW FOOTBALL ACADEMY BARI)
BISCEGLIE LEONARDO	(REAL OLIMPIA TERLIZZI)	OTA FAVOUR	(SILVIUM GRAVINA)
BIANCOFIORE FRANCESCO	(VIRTUS PALESE CALCIO)		

GARE DEL 6/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

PASTORE ANDREA	(VIRTUS LOCOROTONDO 1948)	ROSATO GIORGIO	(VIRTUS LOCOROTONDO 1948)
----------------	---------------------------	----------------	---------------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

RAPIO FRANCESCO	(OLIMPIA BITONTO)	RUBINI NICOLA	(VIRTUS LOCOROTONDO 1948)
-----------------	-------------------	---------------	---------------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

GUGLIELMI NICOLAS	(INTESA SPORT CLUB BARI)	RUTA GIUSEPPE	(INTESA SPORT CLUB BARI)
VERNACCHIA MATTEO	(OLIMPIA BITONTO)	CHIALA ALESSANDRO	(VIRTUS LOCOROTONDO 1948)
TURSI CHRISTIAN	(VIRTUS LOCOROTONDO 1948)		

GIOVANISSIMI UNDER 15

GARE DEL 27/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

ARMENISE SAMUEL	(BARI S.P.A.)	DI CLEMENTE GIOVANNI	(BARI S.P.A.)
SETTE GIACOMO	(BARI S.P.A.)		

GARE DEL 2/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI GIOIA WALTER	(NICK CALCIO BARI)
-----------------	--------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LISCO DANIELE (NICK CALCIO BARI) LIUZZI MICHELE (NICK CALCIO BARI)

GARE DEL 4/ 3/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 4/ 3/2023 BRUNO SOCCER SCHOOL - BULLDOG CAPURSO

rilevato che l'Arbitro constatava che il terreno di gioco era reso impraticabile dalla grandine e, pertanto, al 35 minuto del primo tempo sospendeva definitivamente la gara

DEMANDA

Alla Delegazione Provinciale per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

MAROLO GIOVANNI (BALSIGNANO SCHOOL) SOCCER ARMENISE GIORGIO (IST. DI CAGNO ABBRESCIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAPPELLI GERARDO (ARCOBALENO TRIGGIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOIZZO GIUSEPPE (PELLEGRINO SPORT C.5)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

LIBERIO FRANCESCO (BALSIGNANO SCHOOL) SOCCER MARTOCCIA GIUSEPPE (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)
BARBERA NICOLA (INVICTUS LAM ACCADEMY) DE NICOLO GABRIELE (KIDS CLUB CONVERSANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CALABRESE DANIELE (BALSIGNANO SCHOOL) SOCCER CALIA SAMUEL (BALSIGNANO SCHOOL) SOCCER
FORNELLI ANDREA (BALSIGNANO SCHOOL) SOCCER PASCAZIO MARIO (BALSIGNANO SCHOOL) SOCCER
NUGNES FRANCESCO (BITETTO) GUERRA GABRIELE (IST. DI CAGNO ABBRESCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE MOLA DOMENICO (BALSIGNANO SCHOOL) SOCCER LOGGIONE FRANCESCO (FESCA BARI)
SAVER
SANSONETTI LUCA (IST. DI CAGNO ABBRESCIA) COSTANZO FRANCESCO (VIRTUS PALESE CALCIO)
LORUSSO CHRISTIAN (VIRTUS PALESE CALCIO)

GARE DEL 5/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

GNOATO PIERLUIGI (ATLETICO CASAMAXIMA)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 19/ 3/2023

PATELLA VINCENZO (ACADEMY PUGLIA) GRAVINA IN

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LATERZA GIOVANNI (ACADEMY PUGLIA) GRAVINA IN CELLAMARE ROCCO SIMONE (FREE TIME AZZURRO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MONTANARO MARTINO (ATLETICO CASAMAXIMA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PASTORE ALESSANDRO (ATLETICO CASAMAXIMA) VENTOLA CHRISTIAN (FOOTBALLITE ADELFA)
DESIMONE PAOLO (MONOSPOLIS) UKU DANIELE (NICASSIO)
CICALA GIUSEPPE (REAL OLIMPIA GRAVINA) CAFAGNO ROBERTO (WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE TULLIO DANIELE (ACADEMY GIOVINAZZO) NARDULLI DOMENICO (ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA)
VITALE SAVERIO (ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA) BELLOMO ANGELO (ATLETICO ACQUAVIVA)
DOROFTEI MARIO ILIE (ATLETICO ACQUAVIVA) RIZZOLO GIORGIO (ATLETICO CASAMAXIMA)
ZAMARA MICHELANGELO (ATLETICO CASAMAXIMA) LOIZZO MATTIA (AVANTI ALTAMURA)
PELLEGRINO PASQUALE (AVANTI ALTAMURA) SPARTA MICHELE (AVANTI ALTAMURA)
MAGGIORE DANIELE (FREE TIME AZZURRO) BONGIORNO MATTEO (MONOSPOLIS)
BOCCADAMO ALESSANDRO (NEW FOOTBALL ACADEMY BARI) CIASCA ALESSANDRO (NOCI AZZURRI 2006)
DE SARIO DIEGO (REAL OLIMPIA TERLIZZI) PETRONI SIMONE (WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

GARE DEL 6/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

ARESTA MASSIMILIANO (LEVANTE BITRITTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SPORTELLI TOMMASO (FORTITUDO A.D.) UVA ANDREA (LEVANTE ACADEMY)
MIULLI GIACOMO (PRO GIOVENTU NOICATTARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CASTORO MICHELE (ACADEMY ALTAMURA) FERORELLI MICHELE (ACADEMY ALTAMURA)

ANTOHI RICCARDO

(FORTITUDO A.D.)

VENERE FRANCESCO

(FORTITUDO A.D.)

GARE DEL 7/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

SCAGLIOLA COSTANTINO (SANTO STEFANO MODUGNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

FACCHINO FRANCESCO (SANTO STEFANO MODUGNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

COSTANTINO DAVIDE (PRO CALCIO BARI)

MERCURIO ANTONIO (TORITTO)

MASELLI FRANCESCO

(SANTO STEFANO MODUGNO)

PERRUCCI GIUSEPPE

(TORITTO)

GARE DEL 9/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PORCELLI GIUSEPPE (ATLETICO MOLFETTA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PISANI GAETANO (ATLETICO MOLFETTA)

GIOVANISSIMI UNDER 14

GARE DEL 2/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LADISA ALESSIO (INTESA SPORT CLUB BARI)

IACOBBI CRISTIAN

(PRO CALCIO BARI)

GARE DEL 4/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 3/2023

DILORENZO PIETRO (PRO GIOVENTU NOICATTARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MAINO MATTIA (LEVANTE ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

LAMACCHIA CRISTIAN (LEVANTE ACADEMY)
TRAVERSA NICOLAS (PRO GIOVENTU NOICATTARO)

MONTI LORENZO (PRO GIOVENTU NOICATTARO)

GARE DEL 5/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANCINO ALESSANDRO (FREE TIME AZZURRO)

FONSDITURI FRANCESCO (TORITTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MONTANARO FRANCESCO (ACCADEMIA MONOPOLI) CALCIO
MODUGNO VITO (TORITTO)

GRECO JURI ANGELO (ARBORIS BELLI 1979)

AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSO LUIGI (ACCADEMIA MONOPOLI) CALCIO
FANELLI CHRISTIAN (TORITTO)

SCHIAVONE CRISTIAN (FREE TIME AZZURRO)

LIMITONE NICOLA (TORITTO)

GARE DEL 6/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CICCARONE ALESSANDRO (FOOTBALL SANTERAMO) CLUB

AMMONIZIONE (I INFR)

TAMBURRO ELIO LORENZO (AGON CLUB ALTAMURA)

ELENCO ALFABETICO AMMESSI AL Corso per
“Istruttore Attività di Base - Grassroots Livello E”
Corso di BARI (BA) dal 20 Marzo 2023 al 17 Aprile 2023

nr	Cognome Nome	Data di nascita
1	ANDRISANI MATTIA	15/10/2002
2	BALACCO GIOVANNI	18/05/1969
3	BRANCATO ANGELO	30/03/1982
4	BRUNO TOMMASO	29/07/1981
5	CARLUCCI STEFANO*	05/02/1981
6	CAVALLUZZI VITO NICOLA	01/01/1977
7	DECARO FRANCESCO	04/02/1976
8	DEGENNARO GIUSEPPE	12/05/1982
9	FAVIA CHRISTIAN	08/05/2002
10	GAETA TOMMASO	29/11/1989
11	GAROFALO PIERLUCA	24/06/1992
12	INCHINGOLO RICCARDO*	28/08/2000
13	LOSITO EMANUELE	10/12/2002
14	MATERA MICHELE*	26/06/2001
15	MESTO LUCA	05/08/2005
16	MONTEVAGO ALESSIO	24/05/1993
17	MONTRONE VINCENZO*	31/03/1999
18	PANZARINO ANTONELLO	11/12/1997
19	PAPA GIANMARCO*	29/08/1998
20	PARISI GERARDO	30/11/1976

21	PARLAVECCHIA MICHELE	15/09/1970
22	PIARULLI GIANLUCA*	14/05/1997
23	PIPINO ANTONIO	24/01/1969
24	POVEROMO VINCENZO	08/08/1975
25	RANIERI ANGELO	21/03/2002
26	RIBATTI GIANLUCA*	04/11/2002
27	RONZULLI MATTIA NICOLA	28/08/2002
28	SARACINO ANTONIO	21/09/1959
29	SARACINO ARCANGELO	18/04/1998
30	SCAVO TRIFONE	10/11/1982
31	TANZI SIMONE	14/04/2001
32	TULLO ALESSANDRA	14/04/1980

I sopraelencati corsisti sono quindi convocati Lunedì 20 Marzo 2023 alle ore 15.00 presso il C.F.T. Di Bitetto "A. Antonucci" **sito in S.P. 90 – Bitetto (BA)**.

Per eventuali informazioni o chiarimenti potete contattare:

Maurizio ORSINI Tel. 3926629044

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Delegazione entro e non oltre il 20/03/2023.

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.Indpuglia.it/index.php/it/comunicati-ufficiali/delegazione-di-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 9 marzo 2023.**

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLÒ'

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO



Roma, 8 marzo 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 73

Oggetto: Testo definitivo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. “correttivo” n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D.L. dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe).

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 11-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 11 – 2023

Oggetto: Testo definitivo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. “correttivo” n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D.L. dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe).

A completamento della Circolare della L.N.D. n. 41 del 17 novembre 2023, si porta all’attenzione delle ASD/SSD destinatarie della presente Circolare, il testo definitivo – *a tutt’oggi* - del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. “correttivo” n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D. L. n. 198 del 9 dicembre 2022 – cd. “Milleproroghe”-, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, elaborato dal Centro Studi Tributari della L.N.D.

L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021, così come modificato dal D. Lgs. n. 163/22 e dal Decreto “Milleproroghe”, è prevista per il prossimo 1° luglio 2023.

TITOLO I – Disposizioni comuni e principi generali

Gli articoli da 1 a 5 sono rimasti invariati -

TITOLO II – Enti sportivi dilettantistici e professionistici

CAPO I - Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –

Art. 6 (modificato con l’art. 1 del D. Lgs. n. 163/2022) – Forma giuridica

1. Gli Enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 16 e seguenti del Codice Civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, Titoli V e VI del Codice Civile;

c-bis) enti del Terzo Settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che esercitano come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 10 del citato Decreto;

2. Agli enti del Terzo Settore iscritti sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sia al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche si applicano le disposizioni del Decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 7 (modificato con l’art. 2 del D. Lgs. n. 163/2022) – Atto costitutivo e statuto –

1. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l’altro, essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) - la denominazione;

- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
- d) l'assenza di fine di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle Associazioni.

1-bis. Laddove le Associazioni e le Società Sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, abbiano assunto la qualifica di Enti del Terzo Settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro Unico del Terzo Settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter. Le Società Sportive Dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Art. 8 (modificato con l'art. 3 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assenza di fine di lucro -

1. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci e associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Se **costituiti** nelle forme **di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, del Codice Civile, gli Enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. **Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli Enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del Codice Civile.**

4. Negli Enti dilettantistici che assumono le forme di **società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli Enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3, diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512

del Codice Civile che gestiscono palestre, piscine e impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 9 (modificato con l'art. 4 del D. Lgs. 163/2022) - Attività secondarie e strumentali

1. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazioni, promo-pubblicitari, cessione di diritti e Indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con Decreto di cui al comma 1.

Gli articoli 10 e 11 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

Art. 12 (modificato con l'art. 5 del D. Lgs. n. 163/2022) – Disposizioni tributarie

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, ***delle Discipline Sportive Associate*** e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e Fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di Associazioni Sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917.

Gli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

TITOLO III – Persone fisiche –

CAPO I – Atleti

Art. 15 (modificato con l'art 6 del D. Lgs. n. 163/2022) – Tesseramento

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una Associazione o Società Sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate ***o riconosciute*** dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'Associazione o della Società sportiva ***per i quali è tesserato***, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti richiesti, a ricoprire le cariche dei relativi Organi direttivi e di partecipare alle Assemblee degli Organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. **I soggetti** tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione Nazionale e Internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 16 (modificato con l'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2022) - Tesseramento degli atleti minorenni

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice Civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del Codice Civile.

2. Il minore che abbia compiuto i **14 anni di età** non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso Società e Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendone i presupposti di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

CAPO II –Tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 17 (modificato con l'art.8 del D. Lgs. n. 163/2022) – Tecnici e dirigenti sportivi

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.

2. I tecnici e i dirigenti sportivi sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione Internazionale e Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 18 – Direttori di gara – (nessuna modifica)

Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 interessano gli sport equestri

TITOLO V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

CAPO I – Lavoro sportivo

Art. 25 (modificato con l'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2022) – Lavoratore sportivo –

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. **E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile (*soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81).*

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle categorie di lavoratori sportivi interessate, possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, *(soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81)*. In mancanza di questi accordi si tiene conto degli indici individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

4. Abrogato

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito della Società e Associazione Sportiva Dilettantistica fuori dell'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. ***A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e all'articolo 36, comma 6. Possono, inoltre, ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.***

6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art. 36, comma 6.

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, si applicano le pertinenti disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie dei lavoratori interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 26 (modificato con l'art.14 del D. Lgs. n. 163/2022) – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo –

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 *(soppresso il n. 13)*, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della Legge 15

luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della Legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e **nell'articolo 2013 del Codice Civile**.

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E', altresì, ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una Società o Associazione Sportiva ad un'altra, purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle Società e degli sportivi per la corresponsione del **trattamento di fine rapporto** al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del Codice Civile.

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la Società Sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli Arbitri oppure stabilire il numero degli Arbitri e il modo in cui questi devono essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27 (modificato con l'art. 15 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici –

L'articolo è rimasto invariato con l'aggiunta al comma 5, in fine, del seguente periodo: "L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto"-

Art. 28 (sostituito integralmente con l'art. 16 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo –

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

3. L'Associazione o Società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti sportivi di cui al presente articolo, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali e degli altri Enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'Impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'Ufficio territoriale dell'Ispettorato del Lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente Decreto, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita Sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il primo aprile 2023 sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 29 (modificato con l'art. 17 del D. Lgs. n. 163/2022) – Prestazioni sportive dei volontari-

1. Le Società e le Associazioni Sportive (*la parola "Dilettantistiche" è soppressa*), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni **dei volontari** sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. **Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.**

3. Le prestazioni sportive **dei volontari** sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività **sportiva**.

4. Gli Enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30 (modificato con l'art. 18 del D. Lgs. n. 163/2022) – Formazione dei giovani atleti –

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione di giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le Società e le Associazioni Sportive **Dilettantistiche e le Società Professionistiche** possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di Laurea L-22 (Scienze Motorie e di Laurea Magistrale), LM-47 (Organizzazione e Gestione dei

Servizi per lo Sport e le Attività Motorie), la LM-67 (Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative) nonché la LM-68 (Scienze e Tecniche dello Sport).

I commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 sono rimasti invariati

7-bis - Per le Società Sportive Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 31 (modificato con l'art. 19 del D. Lgs. n. 163/2022 e con l'art. 16 del Decreto "Milleproroghe") – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica –

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le società Sportive Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto **la propria** attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le Società Sportive Dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto **la propria** attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. **Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio Decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla FSN o dalla DSA che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti. (Dal prossimo 1° luglio, il tesseramento non sarà più rinnovato automaticamente per la Società appartenenza ma dovrà essere confermata volontariamente di anno in anno dal calciatore/calciatrice stessi a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età. Tuttavia, il termine del 1° luglio 2023 è prorogato al 1° luglio 2024, per i tesseramenti, in essere a quella data, che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti mentre, giova ribadirlo, per i nuovi tesseramenti dal 1° luglio 2023 l'impegno non potrà che avere scadenza annuale).**

Art. 32 (modificato con l'art. 20 del D. Lgs. n. 163/2022) – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo **disposizioni stabilite** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi

dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

2. Le norme di cui al comma 1, **possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81**, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le **attività sportive per ciascun lavoratore sportivo** nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il Decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e di conservazione.

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle Società e Associazioni Sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il Decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi Centri di Medicina Sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

6-bis. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente Decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il Decreto di cui all'articolo 5 del Decreto 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il Decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 180.

Art. 33 (modificato con l'art. 21 del D. Lgs. n. 163/2022) – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori –

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. **Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono rimasti sostanzialmente invariati con le seguenti modifiche:

comma 5: "Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl).....";

comma 6: dopo le parole "con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Salute" sono aggiunte le parole "e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia".

Art. 34 (modificato con l'art. 22 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assicurazione contro gli infortuni -

1. I lavoratori subordinati sportivi dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del Testo Unico delle Disposizioni per l'Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni contrattuali o di legge di tutela con polizze privatistiche. **Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.**

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità

temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo prevista **dall'articolo 5, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1, secondo periodo.**

4. Per gli sportivi **dilettanti** di cui all'articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva **come volontari**, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dal medesimo articolo 51 e nei relativi provvedimenti attuativi, **oltre a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4.**

Art. 35 (modificato dall'art. 23 del D. Lgs. n. 163/2022) – Trattamento pensionistico

1. *invariato.*

2. **Nell'area del dilettantismo** i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome (*soppressa la frase "o prestazioni autonome occasionali"*) hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme.

3, 4 e 5 sono rimasti invariati.

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24 per cento.**

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita **nella misura del 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.**

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.**

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al Fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell'art. 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolto mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 36 (modificato con l'art. 24 del D. Lgs. n. 163/2022) – Trattamento tributario

I commi 1, 2 e 3 sono rimasti invariati

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, **sono operazioni esenti** dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali Enti.

5. Abrogato

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle Società Sportive Professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

6-quater. Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Abrogato

Art. 37 (come modificato con l'art. 25 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazione ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del **Codice di Procedura Civile**.

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1, si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo **di cui all'articolo 5, commi 2, e 3, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.**

3. I collaboratori di cui al comma 1, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia, dall'articolo 36, comma 6.

5. I contributi previdenziali e assistenziali versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. Abrogato

Art. 38 (modificato con l'art 26 del D. Lgs. n. 163/2022) – Area del dilettantismo e del professionismo

1. L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Associate stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

1-bis. L'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del Terzo Settore di cui al comma -ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

1-ter. Agli Enti del Terzo Settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

CAPO II – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

Art. 39 – Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili - E' rimasto invariato –

Art. 40 -Promozione della parità di genere – E' rimasto invariato -

CAPO III - Ulteriori disposizioni in materia di laureati in Scienze Motorie

Art. 41 – (parzialmente modificato con l'art 27 del D. Lgs. n. 163/2022) E' rimasto sostanzialmente invariato con l'inserimento del seguente comma 8-bis: Il Chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attività Fisica Adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.

Art. 42 (modificato con l'art 42 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assistenza nelle attività motorie e sportive

1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, devono essere svolti con il coordinamento di un Chinesiologo o di un Istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli è stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.

2. Non è stato modificato

3. L'Istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti *abilitanti* previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva *anche Paralimpici* riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva *anche Paralimpici* riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a Discipline Sportive riconosciute dal CONI e dal CIP (*sono state soppresse le parole "tra cui il ballo e la danza"*), nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

I commi 5 e 6 non sono stati modificati.

TITOLO VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato –

Gli artt. da 43 a 50 non sono stati modificati)

CAPO I – Gruppi Sportivi dei Corpi Civili e dello Stato

CAPO II – Gruppi Sportivi Militari

CAPO III – Disposizioni in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione

TITOLO VII – Disposizioni finali

Art. 51 *(modificato con l’art.29 del D. Lgs. n. 163/2022 e con l’art. 16 del Decreto “Milleproroghe” del 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14/2023) – Norme transitorie*

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del Titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024

1-bis. Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’art. 36, comma 6, del presente Decreto (15.000,00euro non tassabili), l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare i 15.000,00 euro”;

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) all’articolo 17, comma 1, lettera f), le parole “indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva ai sensi del settimo comma dell’articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91” sono sostituite da “indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva ai sensi dell’articolo 26, comma 4 del **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**”.

b) *la lettera a) del comma 2 dell’articolo 53, è sostituita dalla seguente: “a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”;*

c) il comma 3 è soppresso.

3. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole “dall’articolo 90 della Legge n. 289/2002” sono sostituite dalle seguenti: “dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.

Art.52 *(modificato con l’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2022 e con il Decreto “Milleproroghe”) - Abrogazioni*

1. A decorrere dal **1° luglio 2023** sono abrogati:

a) la Legge 14 giugno 1973, n. 366 (previdenza INPS calciatori professionisti)

b) la Legge 23 marzo 1981, n. 91 (lavoratori subordinati sportivi professionisti-indennità esente IVA)

c) l’articolo 6 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (assicurazione sportivi professionisti)

d) **abrogato** (art.2, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

d-bis) l’art. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (indennità di preparazione e promozione non concorre alla determinazione del reddito)

2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati:

a) l’articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) la Legge 20 gennaio 2016, n. 12;

c) l’articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l’articolo 12-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2.bis. - All'articolo 67, primo comma, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "e, quelli erogati" a "Associazioni Sportive Dilettantistiche" sono soppresse a decorrere dal 1° luglio 2023.

2-ter. - All'articolo 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole "riconosciute ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano" sono sostituite dalle seguenti "iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche".



Roma, 3 marzo 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 71

Oggetto: Articolo 16 del Decreto “Milleproroghe” convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 – Rinvio al 1° luglio 2023 della disciplina del lavoro sportivo introdotta con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 10 – 2023

Oggetto: Articolo 16 del Decreto “Milleproroghe” convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023
– Rinvio al 1° luglio 2023 della disciplina del lavoro sportivo introdotta con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, è stata pubblicata la Legge di conversione del D.L. “Milleproroghe”, 29 dicembre 2022, n. 198, il cui art. 16 ha rinviato al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, già modificato con il D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante riordini e riforma delle disposizioni in materia, tra l’altro, di lavoro sportivo.

Si riportano, di seguito, i contenuti degli articoli, **con le modifiche apportate a tutt’oggi**, del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, che entreranno in vigore dal prossimo 1° luglio, relativi alla disciplina civilistica e tributaria cui saranno soggette le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche (*di seguito ASD/SSD*).

- 1 - Artt. 6, 7, 8 e 9 – Forma giuridica degli Enti Sportivi e Statuto; attività secondarie e strumentali
- 2 - Art. 10 – Istituzione Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
- 3 - Artt. 15, 16, 17 e 18 – Atleti, tesseramento, atleti minorenni, tecnici, dirigenti, direttori di gara
- 4 - Art. 25 – Lavoro sportivo e lavoratore sportivo
- 5 - Artt. 26 e 27 – Disciplina del lavoro sportivo professionistico e rapporto di lavoro professionistico
- 6 - Art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
- 7 - Art. 29 – Prestazioni sportive dei volontari nel settore dilettantistico
- 8 – Art. 30 – Formazione dei giovani atleti
- 9 - Art. 31 – Vincolo sportivo - Abolizione
- 10 - Art. 34 – Assicurazione contro gli infortuni – Trattamento pensionistico
- 11 - Art. 36 – Trattamento tributario dei compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
- 12 - Art. 37 – Rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale
- 13 – Art. 38 – Area del professionismo e del dilettantismo
- 14 - Artt. 51 e 52 – Abrogazione di Leggi e entrata in vigore

1 - Artt. 6, 7, 8 e 9 – Forma giuridica degli Enti Sportivi e Statuto; attività secondarie e strumentali

Gli Enti Sportivi possono assumere la forma giuridica di: ASD priva di personalità giuridica; ASD con personalità giuridica di diritto privato; società di capitali ivi comprese le cooperative che erano state, in un primo tempo, escluse dal D. Lgs. n. 36/2021. Sono escluse le società di persone.

Si ricorda che gli artt. 7 e 14 del D. Lgs. n. 39/2021 prevedono che le ASD possano ottenere la personalità giuridica per il tramite di un Notaio con l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Inoltre, sono inclusi tra gli Enti Sportivi, gli Enti del Terzo Settore (ETS) che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport, che sostituisce a tutti gli effetti quello del CONI. A questi ultimi si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata.

L’art. 7 stabilisce che le ASD/SSD devono costituirsi con atto scritto e che nello Statuto devono essere riportati i dati espressamente previsti dallo stesso art. 7.

Inoltre, per le ASD/SSD che si sono costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore e che hanno assunto la qualifica di ETS, **non** è richiesto il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività sportiva dilettantistica.

Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile ma il rinvio alle disposizioni del Codice Civile non è previsto per le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'art. 8 dispone per le ASD/SSD l'assenza del fine di lucro e la destinazione di eventuali utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, vietando la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione ai soci o associati, ai lavoratori, ai collaboratori ed agli amministratori anche nel caso di recesso, salvo che per le SSD (società di capitali) che possono destinare una quota inferiore all'80% degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale.

L'art. 9 prevede che le ASD/SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali (organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica) a condizione che l'Atto Costitutivo o lo Statuto lo prevedano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che siano alle stesse strettamente connesse. Ciò comporta che criteri e limiti saranno definiti con DPCM e che, in caso di superamento dei limiti, l'Ente Sportivo può perdere la qualifica con relativa cancellazione dal Registro.

Sono escluse dal computo dei criteri e dei limiti che saranno definiti con il Decreto attuativo, i proventi derivanti dai rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché della gestione degli impianti e strutture sportive. Ciò assume rilevanza positiva in quanto nei limiti che verranno definiti con DPCM non verranno compresi i proventi di cui sopra che non sono, quindi, considerati attività secondarie e strumentali, con la conseguenza che viene evitato che i limiti che verranno posti ai proventi da attività diverse inibiscano o condizionino attività che spesso costituiscono l'intero ricavo di una ASD/SSD.

2 – Art. 10 – Riconoscimento ai fini sportivi e istituzione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche –

Le ASD/SSD sono riconosciute ai fini sportivi dalle FSN, DSA, EPS. La certificazione della effettiva natura dilettantistica avviene mediante l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

Gli articoli da 11 a 14 trattano della incompatibilità degli amministratori delle ASD/SSD a ricoprire cariche in altre ASD/SSD nell'ambito della stessa Federazione Sportiva (art. 11); il successivo art. 12 - disposizioni tributarie – prevede che sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN e dagli EPS non si applica la ritenuta del 4% a titolo d'acconto ex art. 28 DPR n. 600/1973. Inoltre, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD/SSD nonché delle FSN, degli EPS e delle DSA. Infine, è riportata la norma già prevista dall'art. 90 della Legge n. 289/2002 che prevede che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di ASD/SSD riconosciuti dal CONI, costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo non superiore a 200 mila euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine e dei prodotti del soggetto erogante.

Gli artt. 13 e 14 trattano delle Società Professionistiche.

3 - Artt. 15, 16, 17 e 18 – Atleti, tesseramento, atleti minorenni, tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 15 – E' eliminata la possibilità di confusione tra la qualità di associato e di tesserato con una modifica al comma 1 dell'art. 15. Infatti, viene precisato che il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una ASD/SSD e, nei casi ammessi, con una FSN, DSA e EPS.

Il tesserato ha diritto di partecipare alle competizioni sportive per la Società per la quale è tesserato nonché di ricoprire le cariche dei relativi Organi Direttivi e di partecipare alle Assemblee degli Organi Consiliari secondo le previsioni statutarie.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI e dalle FSN, DSA, EPS.

Art. 16 – Tesseramento degli atleti minorenni – E' tutelata la volontà del minore con la non tesserabilità senza il suo consenso a partire dal quattordicesimo anno di età: Il consenso del minore è requisito fondamentale e inderogabile del tesseramento. La domanda di tesseramento può essere avanzata anche **da un solo genitore** nel rispetto della responsabilità genitoriale.

Le medesime regole sono previste per il tesseramento degli atleti minorenni stranieri che potranno essere tesserati anche se non provvisti del permesso di entrata e soggiorno in Italia purchè iscritti da almeno un anno ad una qualunque delle classi del nostro ordinamento scolastico. In tal caso il tesseramento si protrae anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

Art. 17 – Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori che sono tutti tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dalle FSN e dagli Enti di appartenenza.

Art. 18 – Direttori di gara

Il reclutamento e la formazione e la designazione dei Direttori di gara spetta alle articolazioni interne delle FSN.

Gli articoli da 19 a 24 interessano le Discipline Sportive che prevedono l'impiego di animali

4 - Art. 25 – Lavoro sportivo e lavoratore sportivo

E' completamente revisionata la disciplina del lavoro sportivo e quella del lavoratore sportivo.

In primo luogo è eliminata l'esclusione dal concetto di lavoro sportivo delle prestazioni amatoriali remunerate dal momento che tutti coloro che percepiscono compensi per la loro attività sportiva sono considerati lavoratori sportivi.

Infatti, è eliminata la differenza del lavoro sportivo nel professionismo e nel dilettantismo, dal momento che tutti coloro che svolgono attività sportiva dietro corrispettivo vanno inquadrati o tra i lavoratori professionisti o dilettantistici con distinte particolarità.

E' lavoratore sportivo l'atleta, l'istruttore, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita attività sportiva dietro corrispettivo.

E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Il lavoratore sportivo professionista sarà assoggettato, di norma, alla disciplina del lavoro subordinato (art. 26 e 27) mentre il **lavoratore sportivo dilettantistico potrà essere inquadrato nel lavoro autonomo o anche nella forma di collaboratore coordinato e continuativo (cococo) in presenza di determinate condizioni (art. 28).**

E', pertanto, esclusa la possibilità di considerare il lavoro sportivo, lavoro occasionale.

Per quanto riguarda i pubblici dipendenti questi potranno svolgere attività sportiva come volontari con una semplice comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In caso di remunerazione necessita l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione di appartenenza e i corrispettivi sono assoggettati a tassazione come il lavoratore dilettante.

Il contratto individuale del Direttore di gara e dei soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, è stipulato dalle FSN o dalle DSA o EPS. Alla prestazione del Direttore di gara che opera nell'area del professionismo **non** si applica il regime previsto per le prestazioni dei lavoratori sportivi professionisti.

Ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Restano esclusi e sottratti alla disciplina del lavoratore sportivo coloro che pur prestando un'attività lavorativa non sono né tesserati né atleti (ad es. giardinieri, addetti alle pulizie, ecc.) per i quali si applicano le disposizioni civilistiche e tributarie del diritto del lavoro.

Si tratta, in sostanza, di una notevole innovazione dal momento che l'atleta, sia esso professionista o dilettante deve stipulare un contratto di lavoro sportivo riconducibile o al lavoro subordinato (professionisti) o al lavoro autonomo (dilettanti) e, comunque, assoggettabile alle ritenute previdenziali e tributarie.

5 - Artt. 26 e 27 – Disciplina del lavoro sportivo professionistico e rapporto di lavoro professionistico

Il rapporto di lavoro sportivo nel settore professionistico si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato ma è possibile anche l'instaurazione di un contratto di **lavoro autonomo** quando l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni collegate tra loro (tornei) o quando lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di allenamento o quando la prestazione, oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni in un mese ovvero trenta giorni in un anno.

6 - Art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Con il D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, correttivo e integrativo del precedente Decreto n. 36/2021, è stata riscritta la disciplina del rapporto di lavoro sportivo nel dilettantismo.

Il nuovo art. 28, completamente riscritto con l'art. 16 del Decreto Correttivo, **disciplina il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che può essere oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (cococo) in presenza di particolari requisiti quali la durata massima di diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive e nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.**

E' da chiarire se il plafond delle diciotto ore si riferisce alla singola Società Sportiva committente, come d'altra parte appare logico, dal momento che il superamento della detta soglia potrebbe determinare la riqualificazione del rapporto di lavoro subordinato. Resta inteso che tale qualificazione è applicabile ai lavoratori sportivi di cui all'art. 25 e, cioè, agli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e direttori di gara nonché anche ai tesserati che svolgono mansioni sportive riconosciute dagli Enti affiliati, con esclusione di quelle di carattere amministrativo-gestionale per le quali soccorre la disciplina recata dal successivo art. 37.

Sono, poi, previste, a carico delle ASD/SSD destinatarie delle prestazioni sportive dilettantistiche, una serie di semplificazioni. In primo luogo la comunicazione di avvio dei rapporti di lavoro contenente i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro non va fatta al Centro per l'Impiego, come è previsto per tutti i committenti, ma va effettuata al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche secondo i medesimi contenuti informativi previsti per la comunicazione al Centro per l'Impiego, e deve essere resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e degli altri Enti cooperanti secondo la disciplina vigente. **Il mancato adempimento della comunicazione è sanzionato come "lavoro nero" con una maxi-sanzione da 1.800,00 a 43.200,00 euro per ciascun lavoratore in nero. Non sono soggetti a obbligo di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali.**

Resta da chiarire, considerato che, come previsto rispettivamente dal comma 8 dell'art. 35 e dal comma 6 dell'art. 36, i compensi non eccedenti i 5.000,00 euro non sono imponibili ai fini previdenziali e sono imponibili ai fini fiscali al superamento dei 15.000,00 euro, come ci si dovrà comportare per le comunicazioni entro predetti importi.

Inoltre, non vi è obbligo di emissione della busta-paga per i compensi annuali di importo non superiore a 15.000,00 euro.

Infine, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro – LUL - è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti dall'art. 28, saranno oggetto di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro.

7 – Art. 29 – Prestazioni sportive dei volontari nel settore dilettantistico

E' introdotta la nuova figura del volontario. Trattasi dei soggetti dei quali si avvalgono le ASD/SSD nel perseguimento delle proprie finalità sportive. E' eliminata la figura del dilettante inteso come amatore che poteva percepire compensi occasionali o rimborsi forfettari e premi considerati redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) e dell'art. 69 del TUIR.

Le ASD/SSD potranno avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, dei volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ma esclusivamente amatoriali.

Il volontario non può percepire alcuna retribuzione per le prestazioni svolte; potrà percepire soltanto rimborsi spesa documentati esclusivamente relativi al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente il quale non potrà più limitarsi a rilasciare un'autocertificazione delle spese sostenute senza documentazione.

Le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo retribuito dall'Ente per il quale il volontario presta la propria attività sportiva.

Gli Enti che si avvalgono delle prestazioni del volontario devono assicurare il volontario stesso per la responsabilità civile verso i terzi.

8 – Art. 30 - Formazione dei giovani atleti

Viene introdotta la figura dell'apprendistato nello sport ai fini di garantire una crescita del giovane non solo sportiva ma anche culturale ed educativa ed una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva.

Le ASD/SSD e le Società Professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Per le Società Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionale, il limite di età dell'atleta è fissato a 15 anni fermo restando il limite massimo di 23 anni.

Le Società o Associazioni Sportive che successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato stipulino un contratto di lavoro sportivo, senza soluzione di continuità, sono tenute a corrispondere il premio di cui all'art. 31, comma 2, - premio di formazione tecnica - in favore della diversa Società o Associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività sportiva dilettantistica o giovanile.

Come previsto dal successivo art. 36, comma 6-ter, è stabilito, per quanto riguarda gli sport di squadra, lo sgravio fiscale per gli importi non superiori a 15.000,00 euro annui relativamente alle Società Sportive Professionistiche con un fatturato, nella stagione sportiva precedente, non superiore a 5 milioni di euro.

9 – Art. 31 - Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

L'art. 31 del D. Lgs. n. 36/2021, già modificato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 263 del 5 ottobre 2022, è stato ancora modificato dall'art. 16 del D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 – cd. "Milleproroghe" - che, al comma 2, ha disposto in materia di vincolo sportivo sostituendo integralmente il comma 1 dell'art. 31 in argomento nel seguente testo: **"Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1°luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto".**

Dal prossimo 1° luglio, il tesseramento non sarà più rinnovato automaticamente per la Società di appartenenza ma dovrà essere confermata volontariamente di anno in anno dal calciatore stesso a partire

dal compimento del quattordicesimo anno di età. Tuttavia, il termine del 1° luglio 2023 è prorogato al 1° luglio 2024, per i tesseramenti, in essere a quella data, che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti mentre, giova ribadirlo, per i nuovi tesseramenti dal 1° luglio 2023 l'impegno non potrà che avere scadenza annuale.

Il comma 2 dell'art. 31 stabilisce che le FSN e le DSA prevedono, con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le Società Sportive Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto tra le SSD presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la proprie attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le SSD riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. 31.

Il comma 3 dell'art. 31 prevede che la misura del premio di cui all'art. 31 è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra gli atleti e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il loro primo contratto di lavoro sportivo.

Al comma 3 del D. Lgs. n. 36/2021, in sede di conversione in Legge del Decreto "Milleproroghe", sono stati aggiunti i seguenti periodi,

"Le FSN e le DSA approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio Decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla FSN o dalla DSA che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.

Gli articoli 32 e 33 che riguardano i controlli sanitari dei lavoratori sportivi (art. 32), e la sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori (art. 33) non sono stati sostanzialmente modificati.

10 – Artt. 34 e 35 – Assicurazione contro gli infortuni – Trattamento pensionistico

L'art. 22 del Decreto Correttivo n. 163/2022 ha recato modifiche all'art. 34 del D. Lgs. n. 36/21 – Assicurazione contro gli infortuni -

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo anche qualora vengano previste previsioni contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il MEF e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art.5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1. Non è, quindi, prevista esenzione dall'assicurazione per i compensi ai cococo inferiori a 5.000,00 euro.

Per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa prevista dall'art. 51 della Legge n. 289/2002, oltre quanto previsto dall'art. 29, comma 4 (assicurazione responsabilità civile verso terzi).

Nell'area del dilettantismo (art. 35) i lavoratori sportivi, titolari di contratti di cococo o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine sono iscritti alla Gestione Separata INPS. Per i medesimi lavoratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%** (*in precedenza il 16%*).

Per gli stessi lavoratori che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie l'aliquota contributiva e pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura del **25%** (*in precedenza 20%*). Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR (esercizio di arti e professione), iscritti alla Gestione Separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **25%**.

Sono, poi, inseriti con il medesimo art. 23 i seguenti commi:

L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro (sostanzialmente mentre è stata ampliata la fascia esente da imposte – da 1,00 a 15.000,00 euro annui –, è stata ridotta – da 10,00 a 5.000,00 euro annui – la fascia di esenzione dalla contribuzione previdenziale).

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. *L'aliquota è ridotta della metà.*

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell'art. 51 (1° gennaio 2023) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, non si dà luogo a recupero contributivo (la disposizione fa salvi i rapporti in essere prima del 1° gennaio 2023).

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo nel settore dilettantistico, l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

11 – Art. 36 – Trattamento tributario dei compensi per il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Interessano il settore dilettantistico i commi successivi ai primi tre che disciplinano il lavoro subordinato.

Il comma 4, nel testo definitivo del Decreto n. 36/2021, ricalca sostanzialmente quello originario prevedendo che le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica che devono essere corrisposte alle ASD/SSD presso le quali l'atleta, che viene tesserato per altra Società, ha svolto il proprio percorso di formazione sportiva, **sono esenti dall'Iva e non concorrono alla formazione del reddito delle ASD/SSD percipienti qualora queste abbiano optato per il regime della Legge 16 dicembre 1991, n. 398.**

E' stato abrogato il comma 5 che disciplinava i compensi e i premi corrisposti agli atleti dilettanti ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 133/1999 e dell'art. 90 della Legge n. 289/2000.

Con il nuovo comma 6, che ha sostituito integralmente l'originario comma 6 del D. Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Se i compensi superano detto importo, questi concorrono a formare il reddito del percipiente soltanto per la parte eccedente l'importo di 15.000,00 euro. Di fatto, viene introdotta una "no tax area" di 15.000,00 euro, rispetto alla precedente, ancora in vigore fino al 1° luglio 2023, di importo limitato a 10.000,00 euro che considera tali redditi tra i "redditi diversi" ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, ivi comprese le somme ricevute a seguito di rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale. Questi ultimi, tuttavia, ai sensi del successivo art. 37, comma 4, godranno della stessa "no tax area" di 15.000,00 euro.

Il successivo comma 6-bis stabilisce che all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive rese nell'anno solare.

Il comma 6-ter prevede che il nuovo meccanismo di tassazione di cui al precedente art. 36, previsto per tutti i lavoratori del settore dilettantistico, sia applicato anche agli atleti di età **inferiore a 23 anni** sempre che trattasi di atleti militanti in **squadre professionistiche** il cui fatturato nella stagione precedente a quella di applicazione della presente disposizione **non sia stato superiore a 5 milioni di euro**.

Il comma 6-quater disciplina in modo in un certo verso agevolativo il regime tributario dei premi per i risultati ottenuti dagli atleti nell'area dilettantistica, equiparandoli ai premi disciplinati dall'art. 30 del DPR n. 600/1973 e, quindi, con una **ritenuta alla fonte del 20% a titolo di imposta**.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 35, per i redditi in argomento è prevista una esenzione contributiva di 5.000,00 euro e che l'aliquota contributiva pensionistica di cui ai commi 6, 7 e 8 dello stesso art. 35, fino al 31 dicembre 2027 è dovuta nella misura del 50% dell'imponibile contributivo.

12 – Art. 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di SSD/ASD, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP, può essere oggetto di collaborazione coordinata e continuativa con applicazione della disciplina dell'obbligo assicurativo. I *cococo* amministrativi-gestionali hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale con l'iscrizione alla Gestione Separata INPS. Ai fini tributari l'attività in argomento è regolata, come sopra accennato, dal precedente art. 36, comma 6. I contributi versati dai *cococo* in parola non concorrono a formare il reddito degli stessi.

13 – Art. 38 – Area del professionismo e del dilettantismo

E' legislativamente stabilita la differenza tra attività sportiva professionistica e dilettantistica.

L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività con finalità lucrativa nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Sportive, con l'osservanza delle direttive e di criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del Decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Il comma 1-bis, introdotto con il successivo comma 1-ter dall'art. 26 del D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, prevede che l'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società di cui ai precedenti articoli 6 e 7, inclusi gli Enti del Terzo Settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzione tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

Il successivo comma 1-ter dispone che agli Enti del Terzo Settore che esercitano come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritte, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

Gli articoli 39 e 40 – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport – non sono stati oggetto di modifiche, mentre i successivi articoli 41 e 42, recanti ulteriori disposizioni in materia di laureati in Scienze Motorie hanno subito modifiche non rilevanti.

I successivi articoli da 43 a 50 recanti disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato non hanno subito modifiche.

14 – Artt. 51 e 52 – Abrogazione di Leggi ed entrata in vigore

L'entrata in vigore del D., Lgs. n. 36/2021, così come modificato dal D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, era prevista a partire dal 1° gennaio 2023. Con l'art. 16, comma 1 del Decreto "Milleproroghe" – D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 -, è stata prorogata al **1° luglio 2023** la predetta entrata in vigore.

E' stato introdotto, in sede di conversione del Decreto "Milleproroghe", all'art. 51, il comma 1-bis che prevede che per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Decreto n. 36/2021 (15.000,00 euro non tassabili), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare i 15.000,00 euro. Ciò comporta che coloro che hanno fruito, da gennaio a giugno 2023, della non imponibilità per i primi 10.000,00 euro, potranno godere per i compensi percepiti dal 1° luglio 2023, di una "no tax area" per soli 5.000,00 euro.

Le norme che risultavano abrogate con il comma 1 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2021 – Legge 14 giugno 1973, n. 366; Legge 23 marzo 1981, n. 91; art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; art. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 – saranno abrogate a partire dal 1° luglio 2023. E' stato, pertanto, abolito, in sede di conversione del Decreto "Milleproroghe", il comma 1, lett. c), che prevedeva che l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art. 67, comma 1, lett. m), che stabilisce che sono redditi diversi, tra l'altro, i premi, i compensi, le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa erogati dal CONI e dalle ASD/SSD, ivi compresi i compensi derivanti dai rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di Enti Sportivi Dilettantistici, a far tempo dal 1° luglio 2023.

Al comma 2 dello stesso art. 51 è stata modificata la data prevista dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedeva l'eliminazione del vincolo dal 31 luglio 2023, fissando ovviamente la nuova data del **1° luglio 2023**. **Inoltre, è stato previsto che il termine del 1° luglio 2023 è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti.**

Pertanto, la vigente disciplina che regola i rapporti di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non subirà modifiche fino a tutto il 30 giugno 2023.

In sede di conversione del Decreto "Milleproroghe" sono stati aggiunti con l'art. 16, comma 2-bis, alcuni periodi, come riportato in sede di commento di cui sopra, dell'art. 31.

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 16 definitivamente approvato.

1. Al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) All'articolo 51, comma 1, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2023" e dopo le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024" (queste ultime interessano le Società Professionistiche);
 - a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Decreto n. 36/2021 (15.000,00 euro non tassabili), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare i 15.000,00 euro";
 - b) all'articolo 52, comma 1, alinea., le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2023".

2. Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: "31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023", dopo il primo periodo è inserito il seguente: " Il predetto termine è prorogato al 1°luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi,

senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti” e all’ultimo periodo, le parole: “Decorso il termine di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo”.

2-bis. *Il comma 3 dell’art. 31 prevede che la misura del premio di cui all’art. 31 è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra gli atleti e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il loro primo contratto di lavoro sportivo.*

All’articolo 31, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2021, in sede di conversione in Legge del Decreto “Milleproroghe”, sono stati aggiunti i seguenti periodi:

“Le FSN e le DSA approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l’Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio Decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla FSN o dalla DSA che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all’adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all’abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.

3. All’articolo 1, comma 24, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2023”.

4. Al fine di sostenere le ASD/SSD colpite dall’emergenza COVID.....le concessioni alle ASD/SSD degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunalisono prorogate al 31 dicembre 2024.....